



COMUNE di FILADELFIA

(Prov. VIBO VALENTIA)

**REGOLAMENTO
SUGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
E SUGLI ANIMALI IN GENERE**

INDICE

Titolo I - Principi generali

Capo I

Art. 1 - Profili istituzionali	pag 4
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag 4
Art. 3 - Esclusioni	pag 4

Titolo II - Disposizioni generali

Capo I - del trattamento degli animali

Art. 4 - Detenzione di animali	pag 5
Art. 5 - Maltrattamento di animali	pag 5
Art. 6 - Abbandono di animali	pag 6
Art. 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona	pag 6
Art. 8 - Avvelenamento animali	pag 7
Art. 9 - Esposizione animali	pag 7
Art. 10 - Vendita e toelettatura di animali vivi	pag 7
Art. 11 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	pag 8
Art. 12 - Esposizione di animali nei circhi	pag 8
Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita e/o omaggio	pag 10
Art. 14 - Pet therapy	pag 10
Art. 15 - Animali di proprietà nelle case di riposo	pag 10
Art. 16 - Inumazione di animali	pag 10

Titolo III - Disposizioni speciali

Capo I - CANI

Art. 17 - Tutela della popolazione canina	pag 11
Art. 18 - Identificazione	pag 11
Art. 19 - Trasporto	pag 11
Art. 20 - Detenzione in arre private	pag 11
Art. 21 - Accesso alle arre pubbliche	pag 12
Art. 22 - Obbligo di raccolta delle deiezioni	pag 12
Art. 23 - Museruola e guinzagli	pag 12
Art. 24 - Tutela dell'aggressività	pag 13
Art. 25 - Ritrovamento e gestione	pag 13
Art. 26 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori	pag 14

Capo II - GATTI

Art. 27 - Tutela della popolazione felina	pag 14
Art. 28 - Detenzione dei gatti di proprietà	pag 14
Art. 29 - Custodia gatti randagi	pag 14

Capo III - VOLATILI

Art. 30 - Controllo dei colombi in ambito urbano	pag 15
--	--------

Titolo IV - Disposizioni finali

Capo I Responsabilità e sanzioni

Art. 31 - Responsabilità e vigilanza

pag 15

Art. 32 - Sanzioni

pag 15

Art. 33 - Entrata in vigore del regolamento

pag 15

Titolo I – Principi

CAPO I – Ambito di applicazione

Articolo 1 - Profili istituzionali

Il presente regolamento promuove la convivenza tra l'uomo e la popolazione animale e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Il Comune di Filadelfia, in applicazione della Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche

Nell'ambito dei principi ed indirizzi fissate dalle Leggi nazionali e regionali, il Comune promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente.

Quale comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso gli esseri viventi, condannando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamenti verso gli animali e ogni forme di violenza fisica e psicologica espletata a qualsiasi scopo nei confronti degli animali.

Per la tutela dei diritti degli animali, il Comune agisce in collaborazione con l'ASP competente, le Associazioni Protezionistiche riconosciute, l'Ordine dei Medici Veterinari competente, l'Università e gli enti territorialmente e funzionalmente competenti.

Il Comune di Filadelfia, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Per animali si intendono, quando non diversamente specificato, tutte le tipologie e razze di animali ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutti gli animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Articolo 3 - Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano :

- Alle attività economiche inerenti l'allevamento o ad esse connesse;
- Alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- Alle attività di disinfezione e derattizzazione.

Titolo II – Disposizioni generali

Capo I – Del trattamento degli animali

Articolo 4 - Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela;
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario;
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono;
4. A tutti gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;
5. E' vietato esporre gli animali in luoghi in cui sono chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo
6. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata e idonea schermatura; non dovrà infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'animale. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche;
7. E' vietato lasciare animali chiusi prolungatamente in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenimento senza opportuna ventilazione all'interno. I finestrini dei mezzi in cui vengono custoditi temporaneamente gli animali devono essere disposti in modo che l'interno dell'autoveicolo sia sufficientemente arieggiato e l'animale non possa fuoriuscire con la testa e creare danni a terzi. La sosta non deve creare disagi all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole .
8. Il proprietario o detentore di cagne a qualsiasi titolo tenute, dovrà notificare all'A.S.L. N° 8 di Vibo Valentia, ogni eventuale parto entro il termine di sessanta giorni, con l'indicazione del numero dei nati, dei morti e della destinazione dei cuccioli;
9. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni;
10. L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 9° comma, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 160,00;
11. L'inosservanza di cui al 7° e 8° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 58,00 ad Euro 232,00.

Articolo 5 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento e/o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario e/o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute e/o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
4. E' vietato tenere animali in terrazze e/o balconi come luogo di ricovero permanente;

5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
7. E' vietato utilizzare animali per pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali;
8. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente;
9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto;
10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
11. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a motore e/o biciclette;
12. L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 8° comma, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 160,00;
13. L'inosservanza delle disposizioni di cui al 7° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 160,00;
14. L'inosservanza delle disposizioni di cui al 9°, 10° ed 11° comma, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 3.000,00 ad Euro 15.000,00.

Articolo 6 - Abbandono di animali

È vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale ivi inclusi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico;

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta, fatte salve le responsabilità penali, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00.

Articolo 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 160,00.

Articolo 8 - Avvelenamento animali

E' proibito spargere, depositare o disfarsi in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose, esche avvelenate o altro materiale contenente sostanze tossiche o irritanti in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

In caso di riscontro di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, adotta gli opportuni provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad esse collegate.

I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'A.S.P., sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 3.000,00 ad Euro 15.000,00.

Articolo 9 - Esposizione di animali

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi ed alle attività commerciali ambulanti di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo;
3. L'autorizzazione all'attendamento dei circhi equestri o di mostre di animali esotici è permesso solo a coloro che auto dichiarano di non aver mai subito condanne per violazioni alle norme del codice penale; le autodichiarazioni che risulteranno essere false, comporteranno, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione e/o concessione rilasciata;
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1°, 2° e 3° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

Articolo 10 - Vendita e toelettatura di animali vivi

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.

Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine.

Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento.

Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento.

Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e da eccessive fonti di luce, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni di legge

Articolo 11 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietata, su tutto il territorio comunale e con esclusione delle ipotesi di cui al successivo articolo , qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a

scopo di lucro, che coinvolga, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche;

2. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali;
3. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare animali ovvero vendere animali colorati artificialmente;
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° e 2° comma, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 160,00, nel caso lo spettacolo e/o intrattenimento, scommesse per combattimenti tra animali, vengono svolti in una attività commerciale, viene altresì disposta la sospensione della stessa da 1 a 7 giorni;
5. L'inosservanza di cui al comma 3°, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 160,00.

Articolo 12 - Esposizione di animali nei circhi

Sul territorio comunale è consentito l'attendamento ai circhi che rispettano i criteri per l'utilizzo e la detenzione di animali domestici e selvatici enunciati nei disposti della Commissione Scientifica Cites del Ministero dell'Ambiente in data 10.05.2000, come di seguito indicato:

- **Elefanti** : ricoveri coperti che garantiscano almeno 30 mq. Di posta individuale, almeno 15 gradi centigradi di temperatura ambiente, forniti di lettiera in paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotati di un adeguato drenaggio di acqua e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un'area esterna delle dimensioni di almeno 400 mq. Fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq. Per ogni esemplare in più. Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.
- **Grandi Felini (leone, tigre, leopardo, giaguaro)** : ricovero di almeno 15 mq. per un esemplare, ampliato di 8 mq. per esemplare in più, con altezza minima di 2,5 mt.. Solo 4 animali per gabbia. Possibilità di sottrarsi alla vista. Presenza di tavole ad altezze differenti e pali per lo sfregamento e per l'affilatura delle unghie. Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale, di almeno 80 mq. per 1 – 4 esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco. Per Giaguari e tigri possibilità di sguazzare nell'acqua. Per giaguari e leopardi possibilità di arrampicarsi. Si deve tenere presente che il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, suoi potenziali nemici.
- **Zebra, Camelidi /cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama)** : ricoveri di 12 mq. per ogni esemplare, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq. per ogni esemplare in più. Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve essere garantito ad ogni esemplare l'utilizzo per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.
- **Bisonti, Bufali ed altri bovidi** : ricoveri di 25 mq. per animale. Spazio esterno di 250 mq. fino a tre esemplari, ampliato di 50 mq. per ogni esemplare in più. Gli animale non devono essere legati a pali.
- **Struzzo e altri ratiti** : recinti di almeno 250 mq. fino a tre esemplari, ampliato di 50 mq. per ogni esemplare in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di mq. 6 per un esemplare, di 12 mq. da due esemplari in su.

E' fatto obbligo ai circhi attendati di attenersi alle seguenti disposizioni :

1. Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuto in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate ed eviti il rischio di fuga degli animali;

2. Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica;
3. Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
4. Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda – predatore;

E' consentita l'esposizione degli animali di cui al 1° comma a condizione che gli stessi siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico ed animali, purché sia garantita in ogni momento una adeguata distanza di sicurezza.

Il circo che presenta l'istanza di attendamento all'Ufficio all'uopo preposto, deve allegare la seguente documentazione :

1. Documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo e le attività che vi si svolgono;
2. Elenco completo ed aggiornato indicante le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza;
3. Planimetria con data e firma; piano di emergenza in caso di fuga animali pericolosi.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 160,00.

Articolo 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita e/o omaggio

E' fatto divieto assoluto, su tutto il territorio comunale di offrire, anche se in omaggio, animali c.d di affezione sia cuccioli che adulti, in premio per la vincita di giochi.

La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste ed ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 160,00.

Articolo 14 - Pet therapy

Il Comune di Filadelfia incoraggia nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con il coinvolgimento di animali (pet therapy)

Articolo 15 - Animali di proprietà nelle case di riposo

Il Comune di Filadelfia incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la pet therapy.

Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani.

Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.

A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASP, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.

Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

I Servizi interessati della A.S.P. competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Articolo 16 - Inumazione di animali

E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'Autorità Sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

TITOLO III – Disposizioni speciali

CAPO I - Sui cani

Articolo 17 - Tutela della popolazione canina

Chiunque a qualsiasi titolo detiene uno o più cani è responsabile della loro salute e deve garantire loro l'opportuna attività motoria. I cani detenuti in appartamento o in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia le caratteristiche di cui al successivo Art. 20.

Chiunque possieda un cane è responsabile dei danni cagionati da questi sia durante la sua custodia sia nel caso fosse smarrito e/o sia fuggito.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 160,00.

Articolo 18 - Identificazione dei cani

L'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del microchip.

Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell'animale con il metodo di cui al comma precedente ed in caso di nascita di cucciolate devono provvedere entro sessanta giorni dalla nascita e, prima della eventuale cessione, alla identificazione tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'A.S.P.;

Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono dei cani a scopo di commercio;

L'inosservanza di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 ad € 232,00.

L'inosservanza di cui al comma 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 ad € 464,00.

Articolo 19 - Trasporto cani

E' permesso trasportare in automobile un solo cane libero in modo però che non costituisca impedimento alla guida (quindi ad esempio sul sedile posteriore o nel bagagliaio di una station wagon); se si dovessero trasportare più cani è obbligatorio che siano racchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore del veicolo, isolato dal posto di guida tramite una rete divisoria.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 160,00.

Articolo 20 - Detenzione cani in aree private

E' vietato detenere cani in spazi angusti, privi del cibo necessario e dell'acqua e non provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dell'urina;

E' vietato detenere cani legati o a catena.

E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri ad un'altezza di metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso, dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua;

E' vietato detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo necessario per la protezione degli agenti atmosferici;

Le aree private dove i cani soggiornano liberi, devono essere delimitate da una rete metallica o da una cancellata la cui altezza dal fondo di calpestio sia pari alla lunghezza del cane nella sua interezza e la cui struttura non consenta lo scavalco e la fuoriuscita del muso;

All'interno di aree private non adeguatamente delimitate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ovvero alla catena dalle caratteristiche di cui al comma 3, fanno eccezione gli animali utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria, nella custodia di greggi e/o mandrie i cui proprietari sono tenuti al controllo dei movimenti;

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 160,00.

Articolo 21 - Accesso alle aree pubbliche

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche;

E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio o la apposita museruola in considerazione che gli animali possano determinare danni ad altri frequentatori.

Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a metri 1,5;

E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 160,00.

Articolo 22 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo;

A tale scopo devono essere muniti di apposito strumento per la raccolta degli escrementi (paletta e/o altro mezzo) da esibire per qualsiasi controllo della Polizia Locale e delle forze dell'ordine in genere;

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 160,00.

Articolo 23 - Museruole e guinzagli

Sulle aree pubbliche o di uso pubblico, i detentori o gli accompagnatori, sono tenuti a tenere i cani anche di piccola taglia al guinzaglio o muniti di museruola;

In occasione di mercati, fiere, feste ovvero durante manifestazioni pubbliche, all'interno di locali pubblici i cani, anche di piccola taglia, devono essere accompagnati al guinzaglio e dotati di museruola;

Sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o di uso pubblico, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati;

Sono esclusi dai disposti del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio, i cani guida ciechi e per la guardia di greggi e mandrie.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 160,00.

Articolo 24 - Tutela dell'aggressività dei cani

Il detentore o possessore di cani la cui razza è elencata in un apposito elenco allegato all'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dai cani a terzi.

Detti detentori o possessori che non intendono mantenere il possesso del proprio cane debbono interessare le Autorità competenti del territorio al fine di ricercare con l'Amministrazione Comunale, idonee soluzioni di affidamento dell'animale.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 160,00.

Articolo 25 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

I cani vaganti nel territorio comunale sono catturati a cura dell'Amministrazione e dopo essere condotti presso il Canile convenzionato sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale per il suo recupero.

E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale se gli stessi non vengono nelle 48 ore dichiarati all'anagrafe canina competente ed adottati.

I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, gli organi di polizia municipale segnalano agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.

I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali l'amministrazione comunale potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile convenzionato. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio l'Amministrazione comunale.

Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.

L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le proprie strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili convenzionati, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Articolo 26 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, ed i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.P. competente., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà

essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa vigente aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Capo II – GATTI

Articolo 27 - Tutela della popolazione felina domestica

Chiunque a qualsiasi titolo detiene uno o più gatti è responsabile della loro salute.

Chiunque possieda un gatto è responsabile dei danni cagionati da questi sia durante la sua custodia sia nel caso venga smarrito e/o sia fuggito.

Articolo 28 - Detenzione dei gatti di proprietà

E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita.

E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 29 - Custodia gatti randagi

L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali: per il ricovero temporaneo dei gatti presso le proprie strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture convenzionate.

CAPO III - Sui volatili

Articolo 30 - Controllo dei colombe in ambito urbano

Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombe di città, per salvaguardare la salute, per tutelare l'aspetto igienico-sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale :

E' fatto divieto su tutto il territorio Comunale, somministrare alimenti ai colombe allo stato libero; È fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombe;

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 160,00.

TITOLO IV – Disposizioni finali

CAPO I – Responsabilità e sanzioni

Articolo 31 - Responsabilità e Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento la Polizia Locale ed Ecozoofila, nonché tutte le altre forze di Polizia.

Articolo 32 - Sanzioni

Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento, si applicano le disposte sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso eventuali responsabilità penali in materia.

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, negli importi di cui ai precedenti articoli sono comminate ai sensi del Capo I della legge 24/11/1989, n. 689 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Articolo 32 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra precedente disposizione e regolamentazione comunale in materia.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente, si rinvia alla normativa generale.